Il Decreto "Cura-Italia"
(D.L. 17 marzo 2020, n. 18)

una prima lettura organica delle nuove disposizioni

(Dott. Gabriele Righetti – Avv. Pietro Maria di Giovanni)

1. PREMESSA

Con il Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 (pubblicato in pari data sulla Gazzetta Ufficiale n. 70) è stato emanato il Decreto Legge denominato "Decreto Salva-Italia" ("Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, in vigore dal 17 marzo 2020").

«Il governo è vicino alle imprese, i professionisti, le famiglie, alle donne e gli uomini, i giovani che stanno facendo enormi sacrifici per tutelare il bene più alto. Nessuno deve sentirsi abbandonato e questo decreto lo dimostra». Disse così il premier Giuseppe Conte in conferenza stampa alla chiusura del Consiglio dei ministri al decreto legge con le misure economiche per il contrasto del coronavirus, il cosiddetto DL «Cura Italia».

Da un punto di vista "qualitativo" si può preannunciare che il Governo ha partorito un topolino sicuramente in termini di risultato rispetto alle aspettative di aiuto che uno Stato dovrebbe ai suoi cittadini ed all'economia reale, che è il vero vulnus di una crisi sanitaria mai conosciuta finora nelle sue dimensioni globali.

Ciò perché questa crisi sarà con ogni probabilità più grave di tutte quelle vissute fino ad ora, anche perché diversa è la sua natura.

È una crisi da paralisi economica globale, da interruzione degli organi vitali del corpo economico della società: uno choc non da domanda, bensì dal lato dell'offerta con ripercussioni a catena su tutte le filiere produttive mondiali che si amplificheranno l'una con l'altra.

Le "terapie" già utilizzate in passato –cioè l'iniezione di liquidità nei mercati– difficilmente porteranno risultati perché il denaro, se confinato nei depositi delle banche e non immesso nell'economia reale, è improduttivo anche in assenza di fiducia e visione.

Per tornare al Decreto Cura-Italia, risultano sconvenienti, oltre che il budget[1], sia l'impostazione che soprattutto certe misure: l'ennesimo ri-finanziamento (a fondo perduto, solo ai fini di mantenerne l'occupazione) di Alitalia[2], della Rai[3] ed, in generale, di quelle fiscali.

Va censurato, poi, il fatto che la misura annunciata come varata il 16 marzo ha trovato posto sulla Gazzetta Ufficiale solo il 18 marzo, per entrare in vigore lo stesso giorno, quando gli impegni fiscali che risultano prorogati o rinviati, erano comunque scaduti.

E proprio in tema di adempimenti e versamenti tributari, il decreto Cura Italia contiene un ginepraio di previsioni: un vero e proprio rebus fiscale che non sembra rispondere affatto alle richieste di "ossigeno finanziario" avanzate da imprese e professionisti e che, soprattutto, contiene misure disomogenee:

---

[1] in luogo dei 25 miliardi nazionali, altri stati europei hanno stanziato 550 miliardi (la Germania), 300 miliardi (la Francia), 200 miliardi (la Spagna), 90 miliardi (l'Olanda).

[2] Per 600 milioni di euro, dopo che nella finanziaria di tre mesi fa ne erano stati erogati altri 400 milioni. Non si può omettere che la "nazionalizzazione" di Alitalia in questo momento assume la beffa per coloro che vedono sgretolarsi attività talora modeste e artigianali, ma nelle quali avevano investito tutta la propria vita e, asfissiati dal fisco e dalla burocrazia, resistevano al possibile senza santi in paradiso.

[3] Per essere ristorata dei futuri mancati incassi da pubblicità a causa della crisi da coronavirus.

- lo stop "generalizzato" dei versamenti fiscali, preannunciata lo scorso venerdì dal Ministero dell'Economia è divenuto un "differimento tecnico" di appena 4 giorni (dal 16 al 20 marzo)[4];
- chi non gestisce una delle attività espressamente elencate dal decreto e nel precedente periodo d'imposta ha conseguito ricavi/compensi superiori a 2 milioni di euro, non beneficia di alcuna sospensione dei versamenti;
- alcuni soggetti godranno della proroga, fino al 31 maggio[5], del versamento delle sole ritenute da lavoro dipendente, dei contributi previdenziali e dell'iva tutti scadenti tra l'8 ed il 31 marzo 2020 (null'altro);
- sospensione degli adempimenti tributari (ma non la fatturazione e scontrinazione) scadenti tra l'8 marzo ed il 31 maggio, che devono essere assolti entro il 30 giugno,
- un maldestro[6] allungamento di 2 anni dei termini di accertamento a favore dell'Agenzia delle entrate;
- un ingiusto un periodo di sospensione dei termini processuali agli enti impositori più lungo di 45 giorni (31 maggio) rispetto a quello riconosciuto ai contribuenti (15 aprile), in aperto contrasto con il principio del cd. "giusto processo".

Va segnalato, poi, che non hanno trovato alcun accoglimento le richieste delle categorie professionali[7] che chiedevano, almeno:

- la sospensione del vincolo appena introdotto sulle compensazioni e delle rate degli avvisi bonari
- lo sblocco delle compensazioni dei crediti per le imposte dirette senza dover attendere la dichiarazione (un ingiusto vincolo introdotto nel 2020[8] che alla luce degli ultimi avvenimenti non può che essere anacronistico;
- la sospensione delle rate in scadenza degli avvisi bonari.

In questa drammatica guerra contro il nemico invisibile è ormai scattata una sorta di gara alla metafora storica in cui il Premier cita Churchill per richiamare all'unità nazionale, ci si appella addirittura all'oro alla Patria per veder pagati puntualmente i tributi e lo stesso pontefice visita a piedi Roma come Pio XII dopo il bombardamento di San Lorenzo, ma le uniche categorie che, al momento, rimangono deluse dai richiami storici per l'assenza di un Piano Marshall tributario (che con questo provvedimento non è sicuramente arrivato) sono quelle dell'Italia a saracinesca abbassata, che rimangono in grave difficoltà e che ci si è preoccupati di indennizzare solo con un sussidio *una tantum* di 600 euro il cui valore, tanto, per concludere i richiami storici a giorni infausti, ricorda molto la "tessera del pane".

---

[4] In questo contesto appare anche ammirevole, ma quasi canzonatorio, l'appello del Ministro Gualtieri a non avvalersi di ogni sospensione tributaria, al punto che i contribuenti che saranno sensibili a questo delicato momento finanziario nazionale e che non utilizzeranno una o più tra le sospensioni di versamenti previste dal provvedimento governativo potranno per legge chiedere che del versamento effettuato sia data comunicazione sul sito istituzionale del Ministero per l'Economia e per le Finanze.

[5] Con possibilità di rateazione in 5 rate mensili da maggio a settembre 2020.

[6] Tra l'altro tale norma appare del tutto ingiustificabile, per disparità di trattamento tra imposizione e contribuenti.

[7] Il Presidente del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti Miani ha affermato che «*Pur confidando nelle dichiarazioni del ministro dell'Economia Gualtieri, che ha annunciato interventi ulteriori con successivi decreti per estendere le misure a sostegno di imprese e professionisti, è tuttavia evidente che la grave crisi che sta colpendo gran parte dei titolari di partita Iva, dovuta alle chiusure forzate delle loro attività o alla drastica riduzione del fatturato, avrebbe imposto sin da ora decisioni più coraggiose e di più ampio respiro, anche sotto il profilo temporale*».

[8] Provvedimento che serviva a far cassa per qualche mese ma a discapito della liquidità delle aziende che venivano private di fondi propri.

2. MISURE STRAORDINARIE PER CONTRASTARE L'EMERGENZA SANITARIA (artt. 1-18)

Il Titolo I del Decreto Cura-Italia contiene norme finalizzate al potenziamento del sistema sanitario nazionale del paese, autorizzando in primo luogo interventi di spesa finalizzati: a finanziare le ore di straordinario prestate dai sanitari impegnati nell'attività di contrasto alla emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi del COVID 19 (art. 1); ad incrementare, a tempo determinato non superiore a tre anni, la dotazione organica del Ministero della Salute di 79 unità attingendo a graduatorie proprie o approvate da altre amministrazioni per concorsi pubblici, anche a tempo indeterminato (art. 2); a potenziare le aree di assistenza territoriale incrementando la dotazione dei posti letto in terapia intensiva e nelle unità operative di pneumologia e di malattie infettive, isolati e allestiti con la dotazione necessaria per il supporto ventilatorio, aumentando, in deroga al limite di spesa - che per l'anno 2020 é fissato nel valore della spesa consuntivata nell'anno 2011 -, l'acquisto di prestazioni sanitarie in forza di contratti in essere ovvero stipulando nuovi contratti con strutture private non accreditate (art. 3); a potenziare la dotazione organica dell'INAIL, anche quale soggetto attuatore degli interventi di protezione civile (art. 10) e dell'Istituto Superiore di Sanità, per far fronte alle esigenze di sorveglianza epidemiologica e di coordinamento connesse alla gestione dell'emergenza COVID-19 (art. 11); a trattenere in servizio i dirigenti medici e sanitari, nonché il personale del ruolo sanitario del comparto sanità e gli operatori socio-sanitari, anche in deroga ai limiti previsti dalle disposizioni vigenti per il collocamento in quiescenza (art. 12).

Altre risorse (artt. 7-10) sono destinate al potenziamento delle strutture della sanità militare, che avrà il compito di supportare sinergicamente qualsiasi altra struttura del Servizio sanitario nazionale

Di seguito si evidenziano alcune norme introdotte in materia di contrasto all'emergenza sanitaria, **che possono avere una concreta ricaduta sul settore economico**:

Argomento	**Descrizione**
Art. 4 **Disciplina delle aree sanitarie temporanee**	Viene consentito alle regioni e alle province autonome l'attivazione di aree sanitarie anche temporanee, all'interno o all'esterno di strutture di ricovero, cura, accoglienza e assistenza, per la gestione dell'emergenza COVID 19. Tale attivazione potrà essere effettuata in deroga ai requisiti autorizzativi e di accreditamento vigenti nonché in deroga alle disposizioni del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia e delle altre normative regionali in materia di edilizia, degli strumenti urbanistici e dei regolamenti edilizi locali
Art. 5 **Incentivi per la produzione e la fornitura di dispositivi medici**	Nel limite di 50 milioni di euro per l'anno 2020, il Commissario Straordinario per l'emergenza sanitaria in atto potrà erogare finanziamenti mediante contributi a fondo perduto e in conto gestione, nonché finanziamenti agevolati, alle imprese produttrici di dispositivi medici e di protezione individuale. L'erogazione avverrà attraverso Invitalia (Agenzia Nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa Spa) ed **entro il 23 marzo prossimo dovranno essere stabiliti modalità e tempi di erogazione**. Si segnala che i finanziamenti potranno essere erogati anche alle aziende che rendono disponibili le mascherine chirurgiche ed altre mascherine prive del marchio CE, previa valutazione da parte dell'Istituto Superiore di Sanità.
Art. 6 **Requisizioni in uso o in proprietà**	Il Capo del Dipartimento della protezione civile può disporre la requisizione in uso o in proprietà, nel limite delle risorse stanziate pari a 150 milioni di euro, da ogni soggetto, pubblico o privato, di presidi sanitari e medico chirurgici e di beni mobili di qualsiasi genere occorrenti per fronteggiare l'emergenza sanitaria. La requisizione in uso é temporalmente limitata al periodo di sei mesi dall'acquisizione del bene ovvero fino al termine dell'emergenza sanitaria in corso, se successivo. **La mancata restituzione dei beni requisiti in uso oltre il predetto termine determina l'automatica acquisizione in proprietà**. A fronte della requisizione é corrisposta una indennità liquidata alla stregua dei valori correnti di mercato dei beni requisiti alla data del 31.12.2019 commisurata al 100% del valore del bene in caso di requisizione in proprietà e commisurata in ragione di 1/60 del valore del bene

Argomento	Descrizione
	per ciascun mese o frazione di mese in cui lo stesso é stato requisito. Nei limiti dello stesso stanziamento (150 milioni di euro) i prefetti, di concerto con il Dipartimento della Protezione civile, possono disporre la requisizione temporanea di strutture alberghiere ovvero di altri immobili per ospitarvi le persone in sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario o in permanenza domiciliare, laddove tali misure non possano essere attuate presso il domicilio della persona interessata. E prevista la sola requisizione temporanea che sarà compensata con una indennità di requisizione liquidata alla stregua del valore corrente di mercato dell'immobile requisito o di quello di immobili di caratteristiche analoghe, secondo la stima effettuata dall'Agenzia delle Entrate, in misura corrispondente, per ogni mese o frazione di mese di effettiva durata della requisizione, allo 0,42% di detto valore. **L'indennità di requisizione sarà corrisposta contestualmente all'apprensione del bene**.
Art. 15 Disposizioni straordinarie per la produzione di mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale	È autorizzata **la produzione, l'importazione e l'immissione in commercio di mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale in deroga alle vigenti disposizioni**. La produzione, l'importazione ed il commercio di tali dispositivi sono sottoposti alla preventiva autorizzazione, che dovrà essere rilasciata entro tre giorni, dell'Istituto superiore di sanità (mascherine) o dell'INAIL (dispositivi di protezione individuale) al quale deve essere inviata una autocertificazione attestante le caratteristiche tecniche del prodotto ed il rispetto dei requisiti di sicurezza previsti dalla vigente normativa, nonché ogni ulteriore elemento utile per la validazione del bene. In caso di esito negativo della procedura di validazione, deve essere cessata la produzione e la commercializzazione dei beni.

3 PRINCIPALI NOVITÀ IN MATERIA DI SOSTEGNO AL LAVORO

Di seguito si riepilogano le principali novità adottate per contenere gli effetti della situazione emergenziale in atto nel mondo del lavoro, segnalando, in particolare e tra l'altro:

Argomento	Descrizione
Art. 19 **Norme speciali in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario**	La sospensione o la riduzione dell'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza COVID 19 consente al datore di lavoro di presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all'assegno ordinario, a partire del 29 febbraio e per le nove settimane successive e, comunque, entro il mese di agosto 2020. E' prevista la trattazione anche telematica delle domande che, comunque, possono essere presentate in assenza di consultazione sindacale ed in deroga ai termini ordinariamente previsti per la sua presentazione. Viene esclusa l'applicazione dei contributi straordinari previsti a carico del datore di lavoro dal decreto legislativo 148/2015. Beneficiari del trattamento sono **i lavoratori alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione alla data del 23 febbraio 2020 anche se privi dell'anzianità di servizio di 90 giorni normalmente prevista per accedere al beneficio**.
Art. 22 Nuove disposizioni per la Cassa integrazione in deroga	In conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, possono essere riconosciuti a livello regionale, previo accordo da concludersi anche in via telematica con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale per i datori di lavoro, trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo non superiore a nove settimane, ai datori di lavoro del settore privato, ivi inclusi quelli agricoli, della pesca e del terzo settore compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, per i quali non trovano applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario. Si prevede che siano le regioni e le province autonome ad adottare i provvedimenti necessari, istruendo le relative domande secondo l'ordine cronologico di presentazione e nei limiti dello stanziamento previsto di 3.293,2 milioni di euro.

Argomento	Descrizione
	Beneficiari del trattamento sono **i lavoratori alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione alla data del 23 febbraio 2020**
Art. 23 **Congedo e indennità per i lavoratori dipendenti del settore privato, i lavoratori iscritti alla Gestione separata di cui all'art. 2, comma 26 della legge 8 agosto 1995, n. 335, e i lavoratori autonomi, per emergenza COVID -19**	Viene introdotto per i genitori, lavoratori dipendenti del settore privato, di fruire, per i figli di età non superiore a 12 anni –limite di età che non opera per i figli affetti da disabilità in situazione di gravità–, il diritto a fruire **a far data dal 5 marzo e per un periodo massimo di quindici giorni di uno specifico congedo con indennità pari al 50% della retribuzione**. Nell'eventualità in cui nello stesso periodo i genitori abbiano fruito del congedo parentale previsto dalla normativa vigente, tale congedo sarà convertito nel congedo per emergenza COVID 19 con diritto alla relativa indennità. Uguale opportunità è data ai genitori lavoratori iscritti alla Gestione separata nonché ai lavoratori autonomi non iscritti all'INPS, subordinatamente alla comunicazione da parte delle rispettive casse previdenziali del numero dei beneficiari. **In alternativa il genitore può optare per il c.d. bonus baby-sitter: nel c.d. libretto famiglia sarà erogata la somma di € 600,00 per acquistare servizi di baby-sitting**. La fruizione del congedo di cui al presente articolo è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori, per un totale complessivo di quindici giorni, ed è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore. È altresì prevista la possibilità per il genitore di astenersi dall'attività lavorativa, senza diritto ad alcuna indennità, per il periodo di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado.
Art. 25 **Congedo e indennità per i lavoratori dipendenti del settore pubblico, nonché bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting per i dipendenti del settore sanitario pubblico e privato accreditato, per emergenza COVID -19**	La norma in disamina estende il diritto al congedo parentale previsto dall'art. 23 anche ai i genitori lavoratori dipendenti del settore pubblico, sempre che non stiano godendo di analoghi benefici. Per i soli lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alla categoria dei medici, degli infermieri, dei tecnici di laboratorio biomedico, dei tecnici di radiologia medica e degli operatori sociosanitari, nonché per il personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico impiegato per le esigenze connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, **il c.d. bonus baby sitter è riconosciuto nel limite massimo complessivo di 1000 euro**.
Art. 26 **Misure urgenti per la tutela del periodo di sorveglianza attiva dei lavoratori del settore privato**	Il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva imposto dal D.L. 23 febbraio 2020, n. 6 al fine di contenere il contagio da COVID 19, dai lavoratori del settore privato, viene equiparato a malattia ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento e non è computabile ai fini del periodo di comporto. Nel caso di lavoratori dipendenti pubblici o privati affetti da grave disabilità o in possesso di certificazione attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da patologie oncologiche, il periodo di assenza dal lavoro prescritto dalle autorità sanitarie viene equiparato al ricovero ospedaliero
Art. 27 **Indennità professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa**	**Ai liberi professionisti titolari di partita iva attiva alla data del 23 febbraio 2020** e ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione separata, purché non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, è riconosciuta **un'indennità per il mese di marzo pari a 600 euro**. Tale indennità non concorre alla formazione del reddito. L'indennità è erogata dall'INPS previa domanda, nel limite di spesa previsto di € 203,4 milioni, **esaurito il quale non saranno adottati ulteriori provvedimenti concessori**. Tale indennità non é cumulabile con le altre indennità ristorative del reddito previste dal d.l. Cura Italia e non viene riconosciuta ai percettori di reddito di cittadinanza (art. 31).

Argomento	Descrizione
Art. 29 **Indennità lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali**	**Ai lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato** involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore della presente disposizione, è riconosciuta **un'indennità per il mese di marzo pari a 600 euro**. Tale indennità non concorre alla formazione del reddito. L'indennità é erogata dall'INPS previa domanda, nel limite di spesa previsto di € 103,8 milioni, **esaurito il quale non saranno adottati ulteriori provvedimenti concessori**. Tale indennità non é cumulabile con le altre indennità ristorative del reddito previste dal D.L. Cura-Italia e non viene riconosciuta ai percettori di reddito di cittadinanza (art. 31).
Art. 30 **Indennità lavoratori del settore agricolo**	**Agli operai agricoli a tempo determinato, non titolari di pensione, che nel 2019 abbiano effettuato almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo**, è riconosciuta **un'indennità per il mese di marzo pari a 600 euro**. Tale indennità non concorre alla formazione del reddito. L'indennità è erogata dall'INPS previa domanda, nel limite di spesa previsto di € 396 milioni, **esaurito il quale non saranno adottati ulteriori provvedimenti concessori**. Tale indennità non è cumulabile con le altre indennità ristorative del reddito previste dal D.L. Cura-Italia e non viene riconosciuta ai percettori di reddito di cittadinanza (art. 31). In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, per gli operai agricoli a tempo determinato e indeterminato e per le figure equiparate, il termine per la presentazione delle domande di disoccupazione agricola è prorogato, solo per le domande non già presentate in competenza 2019, al giorno 1° giugno 2020 (art. 32)
Art. 33 **Proroga dei termini in materia di domande di disoccupazione NASpI e DIS-COLL**	Per gli eventi di cessazione involontaria dall'attività lavorativa verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, i termini di decadenza per la presentazione delle domande di disoccupazione NASpI e DIS-COLL, sono ampliati da sessantotto a centoventotto giorni. Sono prorogati di 60 giorni i termini per la presentazione di domanda di incentivo alla autoimprenditorialità e per l'assolvimento dei relativi obblighi.
Art. 34 **Proroga termini decadenziali in materia previdenziale e assistenziale**	A decorrere dal 23 febbraio 2020 e sino al 1° giugno 2020 é sospeso di diritto il decorso dei termini di decadenza relativi alle prestazioni previdenziali, assistenziali e assicurative erogate dall'INPS e dall'INAIL. Nello stesso periodo sono altresì sospesi i termini di prescrizione.
Art. 37 **Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria per i lavoratori domestici**	Sono sospesi i termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria dovuti dai datori di lavoro domestico in scadenza nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020. Detti contributi dovranno essere versati entro il 10 giugno 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi.
Art. 38 **Indennità lavoratori dello spettacolo**	**Ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo, con almeno 30 contributi giornalieri versati nell'anno 2019 al medesimo Fondo**, cui deriva un reddito non superiore a 50.000 euro, e non titolari di pensione, è riconosciuta **un'indennità per il mese di marzo pari a 600 euro**. Tale indennità non concorre alla formazione del reddito. Non hanno diritto a tale indennità i lavoratori titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data di entrata in vigore della presente disposizione. L'indennità é erogata dall'INPS previa domanda, nel limite di spesa previsto di € 48,6 milioni, **esaurito il quale non saranno adottati ulteriori provvedimenti concessori**. Tale indennità non é cumulabile con le altre indennità ristorative del reddito previste dal D.L. Cura-Italia e non viene riconosciuta ai percettori di reddito di cittadinanza (art. 31).
Art. 39 **Disposizioni in**	Viene riconosciuto ai lavoratori dipendenti disabili o che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona con disabilità nelle condizioni di cui all'art. 3 comma 3 della L. 104/92, il diritto di

Argomento	Descrizione
materia di lavoro agile	svolgere la loro prestazione lavorativa in modalità "agile" (*smart working*) ai sensi della L. 81/2017. Nel caso in cui il lavoratore sia alle dipendenze di un privato, la condizioni di disabilità che incide sulla sua capacità lavorativa, costituisce motivo di priorità nell'accoglimento delle istanze di svolgimento delle prestazioni lavorative in modalità "agile".
Art. 40 Sospensione delle misure di condizionalità	Al fine di limitare gli spostamenti delle persone fisiche ai casi strettamente necessari, sono sospesi per due mesi dall'entrata in vigore del decreto - gli obblighi connessi alla fruizione del reddito di cittadinanza di cui al decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, e i relativi termini ivi previsti; - le misure di condizionalità e i relativi termini comunque previsti per i percettori di NASPI, di DISCOLL e per i beneficiari di integrazioni salariali; - gli adempimenti relativi agli obblighi di cui all'articolo 7 della legge 12 marzo 1999, n. 68; - le procedure di avviamento a selezione di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56; - i termini per le convocazioni da parte dei centri per l'impiego per la partecipazione ad iniziative di orientamento di cui all'articolo 20, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150.
Art. 42 Disposizioni INAIL	Il decorso dei termini di decadenza relativi alle richieste di prestazioni erogate dall'INAIL è sospeso dal 23 febbraio e fino al 1^ giugno 2020 e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Nel medesimo periodo sono sospesi i termini di prescrizione. Sono, inoltre, sospesi –e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione– i termini di revisione della rendita su domanda del titolare, nonché su disposizione dell'Inail, previsti dall'articolo 83 del D.P.R. n.1124 del 1965 che scadano nello stesso periodo,
Art. 43 Contributi alle imprese per la sicurezza e potenziamento dei presidi sanitari	**L'INAIL trasferirà ad Invitalia l'importo di 50 milioni di euro da erogare alle imprese per l'acquisto di dispositivi ed altri strumenti di protezione individuale**.
Art. 44 Istituzione del Fondo per il reddito di ultima istanza a favore dei lavoratori danneggiati dal virus COVID-19	Viene istituito un fondo denominato "Fondo per il reddito di ultima istanza" volto a garantire il riconoscimento di misure di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID 19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro. Il fondo garantirà una indennità, nel limite di spesa 300 milioni di euro per l'anno 2020, rinviando al Ministero del Lavoro il compito di determinare, con decreto da adottare nei trenta giorni successivi all'emanazione del D.L. Cura Italia, i criteri di priorità e le modalità di attribuzione dell'indennità.
Art. 46 Sospensione delle procedure di impugnazione dei licenziamenti	Viene precluso per 60 giorni, con contestuale sospensione nel medesimo periodo delle procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020, l'avvio delle procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24, della legge 23 luglio 1991, n. 223. Per il medesimo periodo viene precluso al datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, il recesso dal contratto per giustificato motivo oggettivo**.**

4. MISURE A SOSTEGNO DELLA LIQUIDITA' ATTRAVERSO IL SISTEMA BANCARIO

Di seguito si riepilogano le principali misure adottate a sostegno della liquidità attraverso il sistema bancario.

Argomento	Descrizione
Art. 49 **Sostegno alle PMI attraverso il Fondo centrale di garanzia**	Per il periodo di 9 mesi vengono introdotte alcune deroghe al regime "ordinario" con il fine di facilitare l'accesso al credito delle imprese. Le modifiche al regime ordinariamente applicabile per l'accesso ai servizi del Fondo centrale di garanzia, come noto, sono: - aumento a 5 milioni di euro dell'importo massimo garantito. Secondo la disciplina ordinaria l'importo massimo garantito è pari a 2,5 milioni di euro; - percentuale massima di copertura, per l'importo massimo di 1,5 milioni per singola impresa la, pari all'80% dell'ammontare di ciascuna operazione di finanziamento nel caso di "garanzia diretta"; - percentuale massima di copertura, nel caso degli interventi di riassicurazione, pari al minore tra il 90% dell'importo garantito dal Confidi o da altro fondo di garanzia e l'80% dell'ammontare da garantire. Nel caso, invece, di garanzie relative ad importi compresi tra 1,5 milioni di euro e la soglia massima di 5 milioni di euro, dovrebbe rendersi applicabile la disciplina ordinaria, la quale modula l'ammontare massimo della garanzia in funzione del rating della singola impresa; - per finanziamenti fino a 100.000 euro vengono introdotte agevolazioni nell'ambito della valutazione di merito per l'accesso al Fondo centrale di garanzia; - per nuovi finanziamenti di durata fino a 18 mesi e inferiori a 3.000 euro erogati a favore di persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni la cui attività d'impresa sia stata danneggiata dall'emergenza COVID-19 viene concessa garanzia a titolo gratuito e senza valutazione preliminare; - la garanzia è concessa anche in caso di operazioni di rinegoziazione del debito; - concessione a titolo gratuito della garanzia; - estensione della garanzia nell'ipotesi di moratoria o di sospensione del finanziamento; - nel settore turistico alberghiero e delle attività immobiliari è ammessa la cumulabilità della garanzia del Fondo centrale con altre forme di garanzia per operazioni di importo superiore a 500.000 euro e durata minima di 10 anni.
Art. 54 **Attuazione del Fondo solidarietà mutui "prima casa", cd. "Fondo Gasparrini"**	I lavoratori autonomi e i liberi professionisti che hanno subito nel trimestre successivo al 21 febbraio 2020, ovvero in un lasso di tempo inferiore intercorrente tra la predetta data e la domanda, un calo del proprio fatturato superiore al 33% del fatturato dell'ultimo trimestre 2019 in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attivtà possono, nei nove mesi successivi all'entrata in vigore del decreto legge, chiedere l'ammissione ai benefici del Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa (possibilità di sospensione delle pagamento delle rate), senza presentare l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).
Art. 55 **Misure di sostegno finanziario alle imprese**	Le società che entro il 31.12.2020 cedono a titolo oneroso crediti pecuniari vantati nei confronti di debitori inadempienti, scaduti da oltre novamta giorni, **possono trasformare in credito di imposta, alla data di efficacia della cessione dei crediti, le attività per imposte anticipate** (anche se non iscritte in bilancio) riferite ai seguenti componenti: - perdite fiscali non ancora computate in diminuzione del reddito imponibile alla data della cessione (con esclusione del limite alla deduzione della perdita fiscale dell'ottanta per cento del reddito dell'anno d'imposta successivo stabilito dall'art. 84 del dPR 917/1986); -importo del rendimento nozionale eccedente il reddito complessivo netto di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, non ancora dedotto né fruito tramite credito d'imposta alla data della cessione. Detti componenti possono essere considerati per un ammontare massimo non eccedente il 20% del valore nominale dei crediti ceduti. I crediti ceduti possono essere considerati per un valore nominale massimo pari a 2 miliardi di euro, determinato tenendo conto di tutte le cessioni effettuate entro il 31 dicembre 2020 dalle società tra loro legate da rapporti di controllo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile e dalle società controllate, anche indirettamente, dallo stesso soggetto. Effettuata la cessione il cedente non potrà computare in dimunizione del reddito imponibile le componenti trasformate in credito d'imposta. Detti crediti d'imposta non sono produttivi di interessi, possono essere utilizzati in compensazione senza limite di importo, possono essere ceduti ovvero chiesti a rimborso, vanni indicati nella dichiarazione dei redditi e non concorrono né alla formazione del reddito

Argomento	Descrizione
	d'impresa né della base imponibile per l'IRAP. Tale possibilità non é consentita per le società che si trovano in stato di dissesto o di rischio di dissesto né per le cessioni di crediti tra società che sono tra loro legate da rapporti di controllo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile e alle società controllate, anche indirettamente, dallo stesso soggetto
Art. 56 ***Misure di sostegno finanziario alle micro, piccole e medie imprese colpite dall'epidemia di COVID-19***	Sulla premessa che ai fini del presente articolo l'epidemia da COVID-19 è formalmente riconosciuta come evento eccezionale e di grave turbamento dell'economia, ai sensi dell'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, al fine di sostenere le micro, piccole e medie imprese avente ad oggetto le seguenti categorie di operazioni di finanziamento viene alle stesse concessa una **moratoria alle seguenti categorie di operazioni di finanziamento**: - le linee di credito accordate "sino a revoca" e i finanziamenti accordati a fronte di anticipi su crediti non potranno essere revocati fino al 30 settembre 2020; - i prestiti non rateali con scadenza contrattuale prima del 30 settembre 2020 dovranno essere prorogati fino al 30 settembre 2020 alle medesime condizioni; - il pagamento delle rate di prestiti (o delle rate di leasing) con scadenza anteriore al 30 settembre 2020 dovrà essere sospeso fino al 30 settembre 2020. Su richiesta telematica del soggetto finanziatore con indicazione dell'importo massimo garantito, le operazioni oggetto delle misure di sostegno di cui sopra sono ammesse, senza valutazione, alla garanzia di un'apposita sezione speciale del Fondo centrale di garanzia alle PMI. Le misure di favore sono rivolte alle microimprese e alle piccole e medie imprese come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, aventi sede in Italia. Possono beneficiare della moratoria le Imprese le cui esposizioni debitorie NON siano, alla data di pubblicazione del decreto, classificate come **esposizioni creditizie deteriorate** ai sensi della disciplina applicabile agli intermediari creditizi.
Art. 58 **Sospensione dei termini di rimborso per il fondo 394/81**	Si prevede la possibilità di sospendere fino a dodici mesi del pagamento della quota capitale e degli interessi delle rate in scadenza nel corso dell'anno 2020, con conseguente traslazione del piano di ammortamento per un periodo corrispondente, per i finanziamenti agevolati concessi alle imprese esportatrici ai sensi del D.L. 251/1981 convertito in L. 394/1981

5. PRINCIPALI NOVITÀ IN MATERIA FISCALE E DI AGEVOLAZIONI

Di seguito si riepilogano le principali novità in materia fiscale e di agevolazioni, contenute nel Decreto Cura-Italia, segnalando, in particolare e tra l'altro, **l'allungamento di due anni del periodo a disposizione del fisco per procedere a controlli**.

Argomento	Descrizione
Art. 60 ***Rimessione in termini per i versamenti***	Tutti i versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali ed ai premi per l'assicurazione obbligatoria, in scadenza il 16 marzo 2020 sono sospesi. Il nuovo termine è venerdì 20 marzo 2020: trattasi di una proroga assai limitata dal punto di vista temporale. Rientra certamente negli obblighi di pagamento il versamento della tassa di concessione governativa di euro 309,87 o 516,46 in sostituzione della tassa annuale di vidimazione dei libri sociali (ex art. 23, nota 3, Tariffa, del D.P.R. 26/10/1972 n. 641). Si segnala che permane la possibilità di effettuare il versamento entro il 30 giugno 2020 con la maggiorazione degli interessi dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo 2020, oppure entro il 30 luglio 2020, maggiorando le somme dovute (sia il saldo IVA che la sua maggiorazione dello 0,40% mensile) di un ulteriore 0,40%.

Argomento	Descrizione
Art. 61 ***Rinvio dei pagamenti di ritenute dipendenti, contributi previdenziali ed Iva***	I versamenti di - **ritenute su redditi di lavoro dipendente** (solo quelle di lavoro dipendente), dei **contributi previdenziali ed assistenziali** aventi scadenza nel periodo tra il 2 marzo ed il 30 aprile 2020, - **iva** in scadenza nel mese di marzo 2020, a carico delle seguenti categorie: - imprese **turistico** recettive, le agenzie di viaggio e turismo ed i **tour operator**, - attività di **ristorazione**, **gelaterie**, **pasticcerie**, **bar** e pub (ed altri), - asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi e scuole per l'infanzia, servizi didattici di primo e secondo grado, corsi di formazione professionale, scuole di vela, di navigazione, di volo, che rilasciano brevetti o patenti commerciali, scuole di guida, - guide e assistenza turistica, - servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare, - servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative ovvero di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli, - soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, ivi compresi i servizi di biglietteria e le attività di supporto alle rappresentazioni artistiche, nonché **discoteche**, sale da ballo, nightclub, sale gioco e biliardi, - ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse, ivi compresa la gestione di macchine e apparecchi correlati, - **organizzazione corsi**, fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso; - di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili, - aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, e centri per il benessere fisico, - parchi divertimento o parchi tematici, - gestori di stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali, - servizi di trasporto merci e trasporto passeggeri terrestre, aereo, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e ski-lift, - onlus iscritte negli appositi registri, alle organizzazioni di volontariato iscritte, alle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale sono rinviati in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020, con possibilità di rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020 (maggio, giugno, luglio, agosto, settembre). Le federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, nonché soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori, applicano la sospensione del versamento fino al 31 maggio 2020. Il pagamento sospeso dovrà essere effettuato in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020 (giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre). Non è previsto alcun rimborso per quei contribuenti che abbiano previamente versato.
Art. 62, comma2, **Rinvio dei versamenti per imprese e professionisti fino a 2.000.000 di ricavi o compensi realizzati nel 2019**	Le imprese ed i professionisti che: - nel 2019 hanno realizzato ricavi o compensi fino ad euro 2.000.000, - hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle Province di Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza, possono sospendere i versamenti (da autoliquidazione) che scadono tra l'8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020 di: a) ritenute di lavoro dipendente e trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, b) iva, c) contributi previdenziali e assistenziali, e ai premi per l'assicurazione obbligatoria **ma devono poi effettuarli in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020**, con possibilità di rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020 (maggio, giugno, luglio, agosto, settembre). Non è previsto alcun rimborso per quei contribuenti che abbiano previamente versato.
Art. 62, comma 4, **Sospensione versamenti e**	Ai contribuenti che hanno domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nei comuni della cd. "zona rossa"*, sono sospesi: - i termini dei versamenti (iva compresa) e degli adempimenti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento nonchè gli accertamenti esecutivi,

Argomento	Descrizione
adempimenti fiscali per contribuenti della "zona rossa"	- le ritenute alla fonte, scadenti nel periodo compreso tra il 21 febbraio ed il 31 marzo 2020. Sia gli adempimenti che i versamenti come sopra sospesi devono essere effettuati **entro il 31 maggio 2020**, in una unica soluzione oppure con rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020 (maggio, giugno, luglio, agosto, settembre). Non è previsto alcun rimborso per quei contribuenti che abbiano previamente versato. *) Comuni della "zona rossa": 1) nella Regione Lombardia: Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione D'Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini; 2) nella Regione Veneto: Vo'.
Art. 62, comma 7, **Sospensione delle ritenute subite nel periodo 17-31 marzo 2020**	I ricavi e i compensi di lavoro autonomo o di agenzia, rappresentanza e procacciamento percepiti nel periodo compreso tra il 17 marzo ed il 31 marzo 2020 da parte di contribuenti che abbiano realizzato, nel 2019, ricavi o compensi fino ad euro 400.000 **non sono assoggettati alle ritenute d'acconto** da parte del sostituto d'imposta a condizione che i percipienti: - nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato, - abbiano manifestato tale opzione al mandante, rilasciando al medesimo un'apposita dichiarazione dalla quale: - risulti che i ricavi ed i compensi non sono soggetti a ritenuta ai sensi della presente disposizione, - venga dichiarato che sarà il percipiente stesso a **versare** l'ammontare delle ritenute d'acconto, non operate dal sostituto, **in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020** o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi.
Art. 62, comma 1, **Sospensione dei termini degli adempimenti fiscali (per tutti i contribuenti)**	Sono sospesi gli adempimenti tributari* che scadono nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020. Il fisco ha preannunciato che non devono intendersi sospesi gli adempimenti della fatturazione e della scontrinazione. Gli adempimenti sospesi dovranno essere effettuati entro il 30 giugno 2020. *) diversi dai termini relativi ai versamenti a quelli fissati per l'effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale ed ai termini relativi alla dichiarazione dei redditi precompilata 2020 (come rideterminati dall'art. 1 del D.L. 2/3/2020 n. 9).
Art. 63 **Premio ai dipendenti per lavoro in sede**	I lavoratori dipendenti che nel 2019 hanno realizzato un reddito complessivo da lavoro dipendente dell'anno precedente fino ad euro 40.000 spetta un premio, per il mese di marzo 2020, non imponibile ai fini delle imposte sui redditi, pari a 100 euro ma da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel predetto mese. L'incentivo viene riconosciuto e liquidato dai datori di lavoro in via in via automatica a partire dalla retribuzione corrisposta nel mese di aprile e comunque entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno. I datori di lavoro, a ristoro di quanto riconosciuto ex lege ai dipendenti, dovranno attingere allo strumento della compensazione fiscale in sede di F24.
Art. 64 **Credito d'imposta per spese di sanificazione degli ambienti di lavoro (per tutti i contribuenti)**	È riconosciuto ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, per il periodo d'imposta 2020, un credito d'imposta* nella misura del 50% delle spese -fino ad un massimo di 20.000 euro- di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro sostenute e documentate. *) nel limite complessivo massimo di 50 milioni di euro per l'anno 2020.

Argomento	Descrizione
Art. 65 **Credito d'imposta per botteghe e negozi**	Ai soggetti esercenti attività d'impresa è riconosciuto, per l'anno 2020, **un credito d'imposta nella misura del 60% cento dell'ammontare del canone di locazione**, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1 ("negozi e botteghe"). Il credito d'imposta è recuperato attraverso compensazione in F24. Il credito d'imposta non si applica alle seguenti attività: - Commercio al dettaglio; - Supermercati, Discount di alimentari, Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari, Commercio al dettaglio di prodotti surgelati, Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici, Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati, Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati, Commercio al dettaglio apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati, Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico, Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari, Commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione, Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici, Farmacie, Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica, Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati, Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l'igiene personale, Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici, Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento, Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini, Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet, Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione, Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici - Servizi per la persona: - Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia, Attività delle lavanderie industriali, Altre lavanderie, tintorie Servizi di pompe funebri e attività connesse.
Art. 66 **Incentivi fiscali per erogazioni liberali ai fini coronavirus (per tutti i contribuenti)**	Detrazione di imposta del 30%, con un massimo di 30.000 euro, per le liberalità in denaro e in natura effettuate nell'anno 2020 dalle **persone fisiche e dagli enti non commerciali**, in favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, finalizzate a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Per le erogazioni liberali in denaro e in natura di cui sopra effettuate nell'anno 2020 dalle **imprese** si applicano le disposizioni di favore in tema di deducibilità delle somme erogate nonché di quelle in tema destinazioni di beni a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ai sensi dell'art. 27 della L. 13/5/1999 n. 133. Parimenti, ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, tali erogazioni liberali sono deducibili nell'esercizio in cui sono effettuate.
Art. 67 ***commi 1, 2 e 3*** **Sospensione dei termini per gli uffici impositori**	I termini che gravano sugli uffici impositori (Agenzia delle entrate, Agenzia delle entrate-Riscossione, altri enti e/o agenzie incaricate per la riscossione): - per e attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori, - per fornire consulenza giuridica e risposta alle istanze di interpello e loro integrazioni, agli interpelli integrativi ed a quelli per nuovi investimenti, - per la regolarizzazione delle istanze di interpello di cui al precedente alinea, - per i controlli assegnati in via esclusiva e le attività relativi al regime di adempimento collaborativo, nei riguardi dei contribuenti ammessi al regime, di cui all'art. 7 D.Lgs. 5/8/2015 n. 128 - per l'attività di collaborazione ed assistenza nelle procedure di cooperazione e collaborazione rafforzata, in tema di accordi preventivi per imprese con attività internazionale e quella di rettifica del di reddito derivante da operazioni con società non residenti che controllano l'impresa nazionale, sono **sospesi** dall'8 marzo al 31 maggio 2020. Si segnala inoltre: - le istanze di interpello di cui sopra presentate nel periodo di sospensione soggiacciono agli "ordinari" termini di risposta previsti **ma** iniziano a decorrere dal primo giorno del mese

Argomento	Descrizione
	successivo al termine del periodo di sospensione (1° giugno 2020); - viene disposto che, durante il periodo di sospensione, la presentazione delle istanze di interpello e di consulenza giuridica è consentita esclusivamente per via telematica, a mezzo pec ovvero, per i soggetti non residenti che non si avvalgono di un domiciliatario nel territorio dello Stato, mediante l'invio alla casella di posta elettronica ordinaria div.contr.interpello@agenziaentrate.it. - vengono infine **sospese**, dall'8 marzo al 31 maggio 2020, le attività, non aventi carattere di indifferibilità ed urgenza, consistenti nelle risposte alle istanze per ricerca di beni da pignorare presso le banche dati.
Art. 67, comma 4 **Termini di accertamento prolungati di 2 anni (per tutti i contribuenti)**	Relativamente ai termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212 ("I termini di prescrizione e di decadenza per gli accertamenti di imposta non possono essere prorogati"), si assume venga applicato -**ma erroneamente**- l'articolo 12 del D.Lgs. 24/9/2015 n. 159, che regola i casi di sospensione dei termini in caso di eventi eccezionali. Nel ricorrere al suddetto articolo 12, il Governo intende posticipare i termini che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione dei versamenti, al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione. In concreto ciò comporterà che il potere di rettifica che spirava alla fine di quest'anno slitterà al termine del 2022. **Effetto: allungamento di 2 anni dei termini per i controlli fiscali in capo agli "enti impositori"*** La decadenza degli atti impositivi prevista per l'anno in corso è prorogata di due anni, e quindi gli accertamenti relativi al 2015 non decadranno il prossimo 31 dicembre ma alla fine del 2022. Inoltre, tra gli altri, ha effetto sugli accertamenti relativi all'annualità 2015, alle omesse dichiarazioni dell'anno 2014, alle cartelle conseguenti a controlli formali su dichiarazioni concernenti l'anno 2015 o agli omessi e ritardati versamenti derivanti da dichiarazioni relative all'anno 2016. Dovrebbe non rientrare nella proroga di due anni l'attività relativa al controllo "formale" e della "liquidazione automatica" delle dichiarazioni iva e dei redditi. Occorre segnalare che la suddetta previsione ha implicazioni di estrema confusione ed asimmetria sulle vicende patologico-giudiziali dell'accertamento in quanto, mentre il contribuente ha tempo per impugnare gli atti dell'ufficio impositore fino al 15 aprile, l'ufficio impositore stesso ha tempo fino al 31 maggio. Ciò è importante anche per i riverberi in termini di disparità di trattamento tra le parti che potrebbe doversi subire nella fase di impugnazione in appello di una sentenza nonché, infine, in una fase pre-contenziosa in occasione di adesione all'accertamento. *) rientrano negli "enti impositori": l'Agenzia delle entrate e gli enti di accertamento della fiscalità locale mentre NON rientrano l'INPS e gli altri Enti/Casse di previdenza.
Art. 68 **Sospensione dei termini di versamento debiti verso i servizi di riscossione (ruoli e cartelle, per tutti i contribuenti)**	Vengono sospesi i versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo al 31 maggio 2020, di: - di cartelle di pagamento e degli accertamenti esecutivi, relativi ad entrate tributarie e non tributarie, - avvisi di addebito Inps, accertamenti doganali e accertamenti di enti locali. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione (30 giugno 2020), senza possibilità di rateazione che invece rimarrebbe in caso di mancato esercizio del "beneficio". Non è previsto alcun rimborso per quei contribuenti che abbiano previamente versato. Si segnala che gli **avvisi bonari**, le rate di dilazione dei **ruoli** né **riscossioni tributarie e non tributarie degli enti locali**, per come è stata scritta la disposizione, non sembrerebbero rientrare in alcuna sospensione di pagamento.
Art. 71 **Menzione per rinunzia alle**	A titolo di riconoscimento per l'adozione di un particolare comportamento civico o per il soddisfacimento di esigenze di riconoscimento pubblico o vanità, il provvedimento affida al Ministro dell'economia e delle finanze di emanare un decreto per individuare le forme di

Argomento	Descrizione
sospensioni di pagamento	menzione per i contribuenti i quali, non avvalendosi di una o più tra le sospensioni di versamenti fiscali e quelli per il pagamento di contributi previdenziali, effettuino alcuno dei versamenti sospesi e ne diano comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze.

6. ULTERIORI DISPOSIZIONI

Il titolo V del D.L. Cura-Italia è dedicato ad una serie di misure che interessano diversi settori, tra le quali si segnalano:

Argomento	Descrizione
Art. 72 ***Misure per l'internazionalizzazione delle imprese***	Viene prevista l'istituzione di un Fondo che possa cofinanziare a fondo perduto i finanziamenti agevolati destinati all'attività di internazionalizzazione delle imprese. Nel bilancio di previsione allocato presso il Ministero degli affari esteri è istituito il fondo da ripartire denominato "Fondo per la promozione integrata", con una dotazione iniziale di 150 milioni di euro per l'anno 2020, volto alla realizzazione delle seguenti iniziative: a) realizzazione di una campagna straordinaria di comunicazione volta a sostenere le esportazioni italiane e l'internazionalizzazione del sistema economico nazionale nel settore agroalimentare e negli altri settori colpiti dall'emergenza derivante dalla diffusione del Covid-19, anche avvalendosi di ICE-Agenzia italiana per l'internazionalizzazione delle imprese e per l'attrazione degli investimenti; b) potenziamento delle attività di promozione del sistema Paese realizzate, anche mediante la rete all'estero, dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e da ICE-Agenzia italiana per l'internazionalizzazione delle imprese e per l'attrazione degli investimenti; c) cofinanziamento di iniziative di promozione dirette a mercati esteri realizzate da altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2000, n. 165, mediante la stipula di apposite convenzioni; d) concessione di cofinanziamenti a fondo perduto fino al cinquanta per cento dei finanziamenti concessi ai sensi dell'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, secondo criteri e modalità stabiliti con una o più delibere del Comitato agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 270, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. I cofinanziamenti sono concessi nei limiti e alle condizioni previsti dalla vigente normativa europea in materia di aiuti di Stato di importanza minore (*de minimis*).
Art. 73 **Semplificazioni in materia di organi collegiali**	Per tutta la dutrata del periodo di emergenza sanitaria viene consentità la possibilità di svolgere sedute di condigli comunali, consigli provinciali, giunte comunali in videoconferenza anche se tale modalità non é stata preventivamente regolamentata. La stessa possibilità viene concessa alle **associazioni private anche non riconosciute e alle fondazioni** che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente.
Art. 78 **Misure in favore del settore agricolo e della pesca**	Viene istituito un fondo di 100 milioni di euro per l'anno 2020 per la copertura totale degli interessi passivi su finanziamenti bancari destinati al capitale circolante e alla ristrutturazione dei debiti, per la copertura dei costi sostenuti per interessi maturati negli ultimi due anni su mutui contratti dalle **imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura**, nonché per l'arresto temporaneo dell'attività di pesca.
Art.88 ***Rimborso dei contratti di soggiorno e risoluzione dei contratti di acquisto***	A decorrere dall'8 marzo 2020, ritenuta la sopravvenuta impossibilità della prestazione ai sensi dell'art. 1463 cod. civ. a causa dell'emergenza sanitaria, si dispone il rimborso, a cura del venditore, del prezzo del biglietto per spettacoli di qualsiasi natura, ivi inclusi quelli cinematografici e teatrali, e di biglietti di ingresso ai musei e agli altri luoghi della cultura. Il rimborso deve essere richiesto entro trenta giorni dall'entrata in vigore del d. l. Cura Italia

Argomento	Descrizione
di biglietti per spettacoli, musei e altri luoghi della cultura	ed il venditore, entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza, emetterà un voucher da utilizzare entro un anno dall'emissione.
Art. 92 **Disposizioni in materia di trasporto stradale e trasporto di pubblico di persone**	Viene disposto **il differimento di trenta giorni, senza interessi, dei pagamenti dei diritti doganali,** in scadenza tra la data di entrata in vigore della presente disposizione ed il 30 aprile 2020.
Art. 96 Indennità collaboratori sportivi	Viene **estesa ai rapporti di collaborazione in essere al 23 febbraio 2020 presso federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, società e associazioni sportive dilettantistiche l'indennità di € 600,00** riconosciuta ai liberi professionisti titolari di partita iva. L'indennità è erogata da Sport e Salute Spa, alla quale dovranno essere presentate le relative domande, nel limite massimo di € 50 milioni. L'indennità non concorre alla determinazione del reddito imponibile.
Art. 98 Misure straordinarie urgenti a sostegno della filiera della stampa	Viene **esteso anche all'anno 2020**, nella misura del 30 per cento del valore incrementale degli investimenti effettuati, **il credito di imposta** concesso alle imprese, ai lavoratori autonomi e agli enti non commerciali che effettuano i**nvestimenti in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica anche on line e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali**, il cui valore superi almeno dell' 1 per cento gli analoghi investimenti effettuati sugli stessi mezzi di informazione nell'anno precedente.
Art. 102 Abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo e ulteriori misure urgenti in materia di professioni sanitarie	Il conseguimento della laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia abilita all'esercizio della professione di medico-chirurgo, previa acquisizione del giudizio di idoneità. Viene, così, eliminato l'esame di abilitazione.
Art. 103 Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza	Il computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, rimane sospeso fino al 15 aprile 2020. Sono ugualmente sospesi per lo stesso periodo i termini dei procedimenti disciplinari del personale delle amministrazioni. Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020. E' altresì sospesa fino al 30 giugno 2020 l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo.
Art. 104 Proroga della validità dei documenti di riconoscimento	La validità ad ogni effetto dei documenti di riconoscimento e di identità rilasciati da amministrazioni pubbliche, scaduti o in scadenza successivamente alla data di entrata in vigore del d. l. Cura Italia è prorogata al 31 agosto 2020, **ma la validità ai fini dell'espatrio resta limitata alla data di scadenza indicata nel documento**
Art. 106 **Svolgimento di assemblee sociali**	In deroga a quanto previsto dagli articoli 2364, secondo comma, e 2478-bis, codice civile o dalle diverse disposizioni statutarie, **l'assemblea ordinaria è convocata entro 180 giorni**, in luogo dei 120, dalla chiusura dell'esercizio. Con l'avviso di convocazione di assemblea ordinaria o straordinaria, le S.p.A., le S.a.p.a., le

Argomento	Descrizione
	S.r.l., le società cooperative e mutue assicuratrici possono prevedere, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie, l'espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza e l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione. Tali società possono altresì prevedere che l'assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2370, comma 4, 2479-bis, comma 4, e 2538, comma 6, del codice civile senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio. Le S.r.l. possono inoltre e ulteriormente consentire, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 2479, quarto comma, codice civile e alle diverse disposizioni statutarie, che l'espressione del voto avvenga mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto. **Le suddette disposizioni si applicano alle assemblee convocate entro il 31 luglio 2020** ovvero entro la data, se successiva, fino alla quale è in vigore lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza della epidemia da COVID-19.
Art. 107 Differimento di termini amministrativo-contabili	Si segnala che il termine per la determinazione delle tariffe della Tari e della Tari corrispettivo **viene differito al 30 giugno 2020**.